



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
DIREZIONE PATRIMONIO DEMANIO E PROVVEDITORATO
UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI CASSETTE PRONTO SOCCORSO
PACCHETTI DI MEDICAZIONE PER I LAVORATORI DELL'ENTE

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura dei seguenti materiali da effettuarsi secondo il decreto 15 luglio 2003 n. 388:

- A1) n. 40 Cassetta di Pronto soccorso (allegato 1 base);
- A2) n. 300 Valigetta di pronto soccorso (allegato 2 base);
- A3) n. 40 Pacchetto di medicazione reintegro (allegato 2 base);
- A4) n. 30 Pacchetto di medicazione reintegro (allegato 1 base);

ART.2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo della fornitura a base d'asta del presente appalto ammonta a € 7.800/00 oltre IVA;

ART.3

NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA

La fornitura dei beni deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente capitolato d'oneri;
- dalle norme contenute nel vigente regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°0085/3/C del 21.10.1993;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge emanate in materia per ciò che non sia disciplinato dalle norme sopra richiamate, nonché dal Regolamento di contabilità generale approvato con Regio Decreto 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;
- Dal D.M. 28.10.1985;
- Dal D. Lgs 163/2006.

ART.4
CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite nel contratto la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione pari a 1/20 del prezzo offerto nei modi previsti dalla legge.

La ditta si impegna, altresì, ad effettuare quei versamenti integrativi che l'Amministrazione dovesse richiedere a termine di legge.

ART.5
ESAMI TECNICI E MERCEOLOGICI

Sono a carico della ditta fornitrice le spese inerenti eventuali esami tecnici e merceologici che l'Amministrazione provinciale, a proprio insindacabile giudizio, potrà effettuare in sede di collaudo sul materiale oggetto della fornitura, per accertarne la rispondenza alle specifiche richieste.

La Ditta aggiudicataria prima di iniziare la consegna è obbligata a presentare presso la sede dell'amministrazione, i campioni della fornitura;

ART. 6
CONSEGNA

La consegna dei beni forniti deve essere effettuata alla presenza del responsabile della direzione "Demanio, Patrimonio e Provveditorato" o di un suo delegato, che provvederà a redigere apposito verbale di rispondenza, contenente l'elenco del materiale consegnato.

La consegna dei beni dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dall'ordinativo, Restano a carico della ditta fornitrice tutte le spese oneri, diritti, formalità, permessi, licenze, visti, nonché il trasporto e quant'altro necessario per il collaudo ;

Art. 7
FATTURE E PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura sarà effettuato dalla Provincia Regionale di Palermo su presentazione di regolare fattura e di tutte le certificazioni eventualmente richieste, dopo che il materiale fornito sarà accettato, collaudato, e preso in carico. La fattura dovrà essere in regola con le norme fiscali e dovrà contenere la dichiarazione della ditta, sotto la propria responsabilità, di avere annotato l'IVA sui propri registri, oppure la dichiarazione di esserne esente.

Art. 8

PENALITA'

A carico della Ditta appaltatrice è prevista l'applicazione delle seguenti penalità:

a) nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, sarà applicata una penalità pari all'1% (uno per cento) per i primi dieci giorni di ritardo e del 2% (due per cento) per ogni giorno di ulteriore ritardo, calcolato sull'importo relativo alla merce ancora non consegnata; la somma corrispondente sarà detratta dalla liquidazione finale.

Qualora il ritardo riguardasse l'intera fornitura, per un periodo superiore a gg.30, l'Amministrazione Appaltante avrà diritto di risolvere il contratto, senza necessità di atto di mora, con semplice lettera raccomandata, ed eseguire la procedura in danno, disciplinata al successivo punto b).

b) nel caso di risoluzione del contratto per negligenza o incapacità dell'impresa ad assicurare la fornitura, oppure nell'ipotesi di rifiuto della fornitura all'atto del collaudo, verrà esperita l'azione in danno nelle forme prescritte, per cui l'impresa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ente dovesse sostenere per l'acquisto presso altra impresa dei prodotti oggetto del contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione appaltante, tutti i casi sopra evidenziati, di rivalersi anche su eventuali crediti dell'Impresa.

Art. 9

DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto al fornitore di cedere o subappaltare in tutto o in parte le forniture oggetto del contratto, il mancato rispetto di tale obbligo darà luogo all'immediata rescissione del contratto e alla perdita della cauzione, e il fornitore sarà tenuto al completo risarcimento dei danni causati.

Art. 10

CONTROVERSIE

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante e in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la ditta, la competenza è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Foro di Palermo).

Art. 11

CONDIZIONI SOSPENSIVE

L'offerta, mentre vincola la Ditta sottoscritta dal momento dell'aggiudicazione, diviene obbligatoria per l'Amministrazione Provinciale solo quando la stessa avrà acquisito tutta la documentazione prevista dall'art. 19 della legge n. 584/77 e, e la certificazione di cui all'art. 2 della legge n. 936/82.

Palermo, li

Per accettazione

La Ditta